



COMUNE DI VIANO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

VARIANTE AL PSC – PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ADOTTATA CON DEL. C.C N.47 DEL 19/11/2018

**DOCUMENTO DI ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
RISPOSTE AI PARERI FORMULATE DA ENTI E AGENZIE E ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI
OSSERVAZIONE D'UFFICIO
CONSEQUENTI MODIFICHE DA INTRODURRE IN BASE ALLE PROPOSTE
DI ACCOGLIMENTO**

Allegato A

**ADEGUAMENTO ALLE RISERVE
E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
FORMULATE DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Adeguamento del Piano a nuove norme sopravvenute

RISERVA

Il 21/09/2018 è stata approvata una Variante specifica al PTCP, denominata PTCP 2016, alla quale è necessario adeguare gli elaborati di PSC adottati; nel dettaglio si sono rilevate difformità per i seguenti aspetti (Tavole e Scheda dei vincoli):

- Rete ecologica – sono riportate in legenda e rappresentate le aree di reperimento sia della Rete Natura 2000 che del Paesaggio Protetto Collinare, non più tali in quanto approvate e reperibili correttamente nelle tavole e negli elaborati del PTCP 2016; sono da aggiornare in tal senso anche i riferimenti normativi; nella stessa Tav. 2 vengono individuate 2 aree di reperimento delle Aree di Riequilibrio Ecologico, corrispondenti agli abitati di Querciola e Regnano, che pare abbiano più attinenza con i Progetti speciali di valorizzazione turistica ed economica (art. 63 del PSC) che ad un'area naturale protetta (art. 88 PTCP); si chiede di verificare la coerenza di tale individuazione:
- Vincoli idraulici ed idrogeologici e Rischio sismico – vedi il seguente paragrafo relativo a tali aspetti;
- Tutele di natura ambientale – i riferimenti cartografici e normativi tratti dalla Tavola P13 e dall'articolo 92 del PTCP 2010 (Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) sono da adeguare al PTCP 2016.

RISPOSTA

Si adeguano gli elaborati cartografici e normativi della Variante 2017 nei termini indicati nella riserva; nello specifico si stralciano sia dalla tavola del PSC che dalla Scheda dei Vincoli le "Aree di reperimento per l'ampliamento della Rete Natura 2000 (C4) - art. 88 PTCP", e si introducono i progetti di valorizzazione paesaggistico-ambientale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 11/10/2014 ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005).

Si adeguano inoltre i riferimenti al PTCP 2010 relativi alla Tavola P13 e all'art. 92 del PTCP.

Anche le Norme di attuazione del PSC vengono modificate per adeguarle al PTCP 2016 e al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, con i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n.994 del 2014.

RISERVA DI CARATTERE GENERALE

E' necessario adeguare per i seguenti aspetti il testo normativo comunale con le Norme del PTCP 2016 e la normativa regionale:

- Si chiede di sostituire i riferimenti al PTCP 2010 con la dizione PTCP 2016 e verificare il numero degli articoli delle Norme di PTCP ai quali si rimanda, che non sempre richiamano l'articolo pertinente;
- Si segnalano anche alcuni refusi riguardanti il numero degli articoli della LR 20/2000 citati nel testo delle NTA del PSC, che si chiede di correggere per chiarezza della norma.

RISERVE E OSSERVAZIONI IN MERITO AI SINGOLI ARTICOLI DELLE NORME DI PSC:

- **Rete ecologica locale.** In adeguamento al PTCP è stata elaborata la tavola della Rete Ecologica Comunale, individuando anche nuove "Aree di reperimento delle Aree di Riequilibrio Ecologico (C4)"

Riserva

L'individuazione di nuove "Aree di reperimento" e più in generale tutti gli elementi costituenti la Rete Ecologica Comunale (tav 2 di PSC) deve prevedere in sede di PSC la disciplina di riferimento; le modalità di attuazione delle strategie e degli obiettivi della REC sono delineati negli artt. 5, 88 e 89 NA PTCP vigente, e nell'Allegato 3 NA PTCP vigente in particolare al relativo punto 5.

RISPOSTA

Si adeguano gli elaborati cartografici e normativi della Variante 2017, provvedendo a correggere i refusi indicati – modificando la dizione del PTCP 2010 in PTCP 2016 e i relativi riferimenti normativi – e introducendo nelle norme di PSC il nuovo articolo 22bis *Rete ecologica di livello comunale (REC)*; si provvede ad aggiornare di conseguenza la tavola 2 dei vincoli. **(vedi Allegato A)**

- **Art. 15** Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 e dell'art.157 del DLgs 42/2004 (ex DLgs 490/1999). L'articolo cita i corsi d'acqua pubblica, individuati nella Tav. 2 del PSC, che sono soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004

Riserva

Si reputa necessario citare nell'articolo anche le "Aree di notevole interesse pubblico" di Borzano – Croci (n.11), di Monte Pilastro (n. 13) e di Monte Duro (n.14) anch'esse soggette alla tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 136), e individuate nella cartografia del PSC.

Osservazione

Si suggerisce di chiarire nell'articolo che la delimitazione dei 150 metri dai corsi d'acqua pubblica indicati nella cartografia sono indicativi e che l'esatta misurazione del limite di vincolo deve essere effettuata in loco.

RISPOSTA

Si aggiorna l'art. 15 del PSC inserendo il riferimento all'art. 136 del Dlgs/2004 e la specificazione suggerita per la delimitazione delle fasce di 150 m di tutela dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica (nuovo articolo 15bis).

- **Art. 21** Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50 PTCP). L'art. 50 comma 5 del PTCP affida ai comuni, in sede di adeguamento al Piano provinciale, il compito di approfondire la conoscenza di queste strutture, individuando gli elementi e le relazioni che connotano il paesaggio storico e specificando la disciplina di tutela e valorizzazione di tali beni.

Riserva

In mancanza di approfondimenti conoscitivi e della specificazione di una disciplina di tutela e valorizzazione a scala comunale a scala comunale, si chiede di sostituire il testo del comma 2 di questo articolo con quanto segue:

“Entro tali ambiti si applicano le prescrizioni di cui all'art. 50 del PTCP con particolare riferimento al comma 10”. A tal riguardo si rammenta che gli approfondimenti cartografici e normativi di cui al comma 5 dell'art. 50, richiedono una necessaria ripubblicazione.

RISPOSTA

Si aggiorna l'art. 21 del PSC come richiesto.

- **Art. 22** Tutela della viabilità storica e della viabilità panoramica

Il testo dell'articolo non è perfettamente coerente con le Norme di PTCP. Inoltre il Comune si è limitato a recepire la viabilità storica come individuata dal PTCP senza svolgere gli approfondimenti cartografici e normativi di cui al comma 4 dell'art. 51. Analoghe considerazioni valgono per la viabilità panoramica (art. 55).

Riserva

Si chiede di eliminare il comma 2 proposto in variazione e di richiamare l'applicazione delle prescrizioni dell'art. 51 comma 5 delle Norme di attuazione del PTCP per la viabilità storica e, sempre nelle more di un compiuto adeguamento al PTCP, le disposizioni dell'art. 55 comma 3 per la viabilità panoramica. Precisazioni normative come quella proposta al comma 2 dell'art. 22 del PSC potranno essere introdotte in adeguamento alle direttive del PTCP, a seguito di analisi, valutazioni e motivazioni puntuali e specifiche atte a dimostrare la necessità di scelte che derogano dalla ratio della norma. A tal riguardo si rammenta che gli approfondimenti e le integrazioni cartografiche, nonché la definizione di una specifica disciplina di tutela e valorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 51, richiedono una necessaria ripubblicazione.

RISPOSTA

Si aggiorna l'art. 22 del PSC come richiesto.

▪ **Art. 24** Diritti edificatori e perequazione urbanistica

L'articolo si riferisce al principio della perequazione urbanistica e alla modalità di calcolo del "contributo di sostenibilità" che si aggiunge agli oneri minimi di legge dovuti per la realizzazione degli interventi soggetti a POC.

Riserva

La Regione Emilia-Romagna con DAL 186/2018 ha riformulato la disciplina del contributo di costruzione ed ha fissato i parametri per il calcolo e l'applicazione degli oneri, che i Comuni debbono recepire entro il 30 settembre 2019; si chiede pertanto di verificare l'articolo alla luce della nuova disciplina.

RISPOSTA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2019 immediatamente esecutiva, il Comune di Viano ha recepito la nuova disciplina del contributo di costruzione, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 186 del 20 dicembre 2018; in adeguamento del PSC alla riserva l'art. 24 viene riformulato allineandolo, per quanto riguarda l'ex "contributo di sostenibilità", alle modalità di corresponsione del "contributo straordinario" previsto dalla DAL n.186 del 20.1.2018 approvata successivamente all'adozione della Variante.

Il principio della perequazione urbanistica resta un riferimento per l'applicazione delle disposizioni necessarie alla sostenibilità degli interventi, necessario per garantire l'equità del concorso dei diversi soggetti all'attuazione di interventi complessi.

▪ **Art. 33** Dotazioni di livello locale

Nell'articolo viene inserita l'affermazione che non costituisce variante al RUE la modifica della cartografia per individuare dotazioni inserite dal POC negli ambiti consolidati.

Riserva

La modifica da ambito consolidato a dotazione costituisce a tutti gli effetti una variante; si chiede di eliminare la frase inserita in adozione.

RISPOSTA

Le dotazioni di livello locale non sono rappresentate nel PSC, in quanto rientrano a tutti gli effetti negli ambiti urbani consolidati; con la Variante si era ritenuto che l'acquisizione attraverso il POC di nuove dotazioni di livello locale non dovesse costituire variante al RUE, ma soltanto suo aggiornamento per allineare la cartografia (del RUE, non del PSC) all'attuazione realizzata con il POC.

In ogni caso in adeguamento alla riserva si modifica l'art. 33 del PSC come richiesto, eliminando l'inciso "senza che questo costituisca variante al RUE".

- **Art. 47** Modalità di attuazione degli APC
al comma 3 viene inserita la precisazione che gli ambiti per attività produttiva da trasformare "APC.T" si attuano attraverso intervento unitario soggetto a Permesso di costruire convenzionato.

Riserva

Gli interventi di trasformazione di ambiti produttivi che il PSC ha giudicato "da riqualificare" richiedono interventi di miglioramento ambientale che debbono essere oggetto di specifica valutazione; poiché tale valutazione ambientale accompagna uno strumento urbanistico preventivo, ma non un PdC convenzionato, si chiede di eliminare la precisazione inserita, lasciando alla scheda norma dei singoli ambiti il compito di precisare la modalità di attuazione, in funzione degli approfondimenti ambientali eventualmente già effettuati in sede di PSC e delle relative azioni di sostenibilità. Si veda anche la riserva alla richiesta n. 2 e 37.

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si modifica l'art. 47 del PSC come richiesto.

Art. 52 Interventi edilizi in ambito rurale

Ai fini dell'adeguamento al PTCP 2016 è necessario inserire, oltre al riferimento all'art. A21 della LR 20/2000, anche il riferimento ai commi 3 e 4 art.6 del PTCP che dettano ulteriori direttive. La norma di RUE preciserà poi nel dettaglio gli interventi consentiti.

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si integra l'art. 52 del PSC come richiesto.

Modifiche cartografiche in accoglimento di richieste di variante presentate dai cittadini

- **Richiesta n. 2 e n. 37** – la variante propone l'ampliamento della zona produttiva del capoluogo, per consentire la crescita delle attività economiche insediate.

RISERVA

La zona industriale di Viano si colloca su un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale e la previsione del suo ampliamento deve essere accompagnata da attente azioni di mitigazione e compensazione; si chiede pertanto di implementare o modificare la scheda norma e la scheda Valsat dell'ambito APC-P prestando e valutando:

- Le soglie di criticità rispetto alle caratteristiche ambientali, che nella scheda adottata vengono solo enunciate,
- I limiti e condizioni di sostenibilità degli insediamenti; nella scheda occorre definire le azioni necessarie a superare le vulnerabilità ambientali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Viabilità, traffico ed accessibilità
- Relazioni funzionali ed ambientali con il contesto
- Qualità dei suoli
- Difesa del suolo
- Rete delle acque bianche e nere e loro recapiti
- Soglia minima sostenibile di permeabilità dei suoli: la soglia minima dovrà essere valutata mettendo in relazione la necessità di impermeabilizzazione di un sito produttivo con il principio di invarianza idraulica
- Inserimento paesaggistico
- Interventi migliorativi della qualità ecologico-ambientale: ambientazione fuori comparto delle aree prospicienti il corso d'acqua e conservazione e ripristino degli spazi naturali limitrofi ai corpi idrici di tipo D (art. 5 e 79 del PTCP).
- Per le motivazioni sopra esposte in relazione all'art. 47 delle NTA di PSC, si ritiene infine che, per realizzare un comparto industriale in un'area con tali vulnerabilità sia necessario ricorrere ad un intervento urbanistico preventivo e non ad un intervento diretto convenzionato. Il planivolumetrico convenzionato è ammissibile solo qualora sia approfondito in modo puntuale, nella scheda Valsat e Norma, ogni aspetto di vulnerabilità e sensibilità alle trasformazioni produttive del sito, e siano precisamente definite le azioni necessarie per la sostenibilità territoriale ed ambientale della previsione.

RISPOSTA

Pur rilevando che i temi citati dalla riserva sono stati ampiamente illustrati e discussi in sede di Conferenza di Pianificazione, e dovendo sottolineare che alcuni approfondimenti conoscitivi e progettuali sono inevitabilmente tipici della fase attuativa, si modifica la scheda normativa precisando che l'intervento dovrà prevedere il piano particolareggiato.

- **Richiesta n. 16** – modifica da ambito di riqualificazione “AR.1a Viano Casella” ad ambito “AC.s Ambito di Casella 2” e ambito AC.

Osservazione

Si rammenta di stralciare dalle Schede norma del PSC quella dell'Ambito AR.1a eliminato e di inserire nell'art. 15 di RUE, nel quale sono riportati i limiti per l'edificazione della scheda, l'altezza massima di 3 piani fuori terra.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione adeguando il piano come proposto.

- **Richiesta n. 25** – riduzione dell'ambito AN.1m Viano Minghetta

Osservazione

Si rammenta di modificare la Scheda norma inserendo la superficie territoriale e la SC costruibile ridotte a seguito dell'accoglimento della variante.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione adeguando il piano come proposto.

- **APC.T1 A-B** – con nota del Sindaco, pervenuta in data 24/06/2019, prot. 17121, il Comune di Viano chiedeva di soprassedere al rilascio del parere di competenza in quanto, essendo necessari adeguati approfondimenti di natura urbanistica ed ambientale, le predette aree saranno stralciate dal presente procedimento.

Vedi Osservazione d'Ufficio con la quale si propone lo stralcio

- In riferimento agli aspetti geologico-sismici, idrogeologici e relativi al rischio idraulico, esaminati gli atti di variante e preso atto degli esiti dello "Studio idrologico e verifica idraulica del T.Tresinaro e del Rio Faggiano" prodotto a corredo del piano, che permettono di considerare rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'art.58 del PTCP in merito all'inserimento di limitate previsioni urbanistiche nelle "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle fasce A e B" di cui alla Tav. P7 del piano provinciale, si propongono le seguenti riserve e osservazioni:

- **Norme di PSC**

RISERVE

Così come già evidenziato in fase di conferenza di pianificazione, in merito al recepimento dello studio di microzonazione sismica del territorio, si chiede di integrare la normativa di PSC con specifiche disposizioni riguardanti la riduzione del rischio sismico, da redigere sulla base degli esiti del suddetto studio.

L'elenco degli elaborati di piano riportato nell'art.3 riporta una errata individuazione delle tavole relative ai vincoli di natura idraulica e idrogeologica. Analogo errato riferimento è riportato negli artt. 5, 6, 7, 17. Si chiede di correggere tali riferimenti.

Si chiede di riformulare l'art. 16, in quanto l'applicazione delle procedure autorizzative relative agli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 non si applica in aree in dissesto ma ad aree appositamente individuate e non riportate nella cartografia citata nella norma.

Osservazione

In merito a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 27, che estende i vincoli e le limitazioni derivanti dai fenomeni di dissesto a quanto riportato nella tav. QC11 del PSC, si ritiene che tale quadro dei dissesti sia ormai superato sia dal PTCP-PAI 2010 che dalla variante specifica PSC-PTCP promossa dal Comune di Viano; si chiede, quindi, di eliminare tale comma.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione adeguando il piano come richiesto; nello specifico:

- In merito al tema della riduzione del rischio sismico, viene integrata la normativa di PSC con il nuovo art.7bis. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI RELATIVI;
- Si modifica l'articolo 3 riportando l'esatta denominazione delle tavole dei vincoli;
- Si integra la tavola 4 VINCOLI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI con la perimetrazione del Vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923;
- Si stralcia il comma 2 dell'art.27 come richiesto.

▪ Adeguamento al PTCP vigente - cartografia

RISERVE

A seguito dell'approvazione della variante specifica 2016 al PTCP si rileva la necessità di adeguare le tavv. 4 "Vincoli idraulici ed idrogeologici" alla cartografia del PTCP vigente.

Si evidenzia che quanto cartografato nelle tavv. 6 "Rischio sismico: carta degli effetti attesi" e tavv. 7 "Rischio sismico: carta dei livelli di approfondimento" parrebbe non coincidere con la cartografia elaborata nello studio di microzonazione sismica recepito nel piano in oggetto. Si rileva, quindi, la necessità di allineare i contenuti della cartografia generale con quella di maggior dettaglio esito dello studio di MZS o di costruire l'integrazione della normativa riguardante il rischio sismico sulla cartografia di MZS stessa.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione e si adegua la tavola 4 "Vincoli idraulici ed idrogeologici" con la cartografia del PTPC 2016; nello specifico si aggiornano gli elaborati recependo i contenuti della *Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire (L445/1908) (P6 PTCP) e Reticolo Naturale Principale e Secondario - Carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP) (P7 PTCP)*.

Per quanto riguarda il rischio sismico, si propone di sostituire i contenuti delle tavole 6 e 7 con gli approfondimenti sviluppati nello studio di MZS condotti dal Dott. Geol. Paolo Beretti; nello specifico nella nuova tavola 6 dei vincoli si riportano le perimetrazioni delle *zone stabili suscettibili di amplificazione locale* e della *zone suscettibili di instabilità* disciplinate dal nuovo art.7bis. **(vedi Allegato B)**

**RISPOSTE AI PARERI ESPRESSI
DA ENTI E AGENZIE**

ATERSIR (prot. n. 3174 del 13/05/2020)

[...]

Tutto ciò premesso, ATERSIR esprime parere favorevole e si riconferma che nessun intervento di potenziamento e/o di estendimento che si dovesse rendere necessario potrà essere previsto a carico del SII.

RISPOSTA

Si prende atto del parere.

REGIONE EMILA ROMAGNA. AREA AFFLUENTI PO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (prot. n. 1635 del 16/03/2020)

[...]

Considerato che:

- l'ambito APC.p, in ampliamento alla zona industriale di Viano, di cui alle osservazioni 2 e 37, è completamente collocato nella zona P1 – L, si chiede che, in fase attuativa, siano adottate le necessarie misure di autoprotezione per ridurre il danneggiamento dei beni esposti, per impedire che, in caso di esondazione, i materiali depositati nei piazzali possano essere trascinati dalla corrente verso valle;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in fase di progettazione esecutiva è obbligatoria l'esecuzione di indagini geognostiche approfondite, nonché delle opportune verifiche di carattere geologico – geotecnico;

si esprime parere favorevole al Piano proposto alle condizioni riportate nel precedente "Considerato".

RISPOSTA

Si recepiscono interamente i contenuti del parere e si integrano nella relativa scheda di PSC.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (prot. n. 2389 del 8/04/2020)

[...]

ricadendo gli interventi in terreni **non soggetti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267**, la scrivente Unione Montana non dovrà rilasciare alcuna autorizzazione/parere in merito.

Si ritiene però opportuno riportare le seguenti precisazioni riferite alle NTA, nello specifico:

- All'art. 16 - Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, si riporta che nella tav. 3B del PSC è presente la perimetrazione del vincolo idrogeologico, a cui sono subordinati gli interventi di uso e trasformazione del territorio ai sensi della normativa; nella tavola tale perimetrazione non viene riportata, si lascia comunque al Comune la scelta se riportare o meno tale indicazione anche nella cartografia;

- All'art. 18 - Siti di interesse comunitario (PSIC), si riporta che "il territorio del Comune di Viano è interessato da aree a valenza naturalistico-ambientale facenti parte dei seguenti siti: "Monte Duro – IT4030010" (D.M. 01/08/1985), - "Borzano – Le Croci – IT4030017" (D.M. 01/08/1985), - "Media Valle del Tresinaro, Val Dorgola – IT4030018", riportati in cartografia nella Tav. 3A; si precisa che i 3 Siti di interesse Comunitario - Siti Rete Natura 2000, sono SIC/ZSC, Monte Duro – IT4030010, Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano - IT4030017, Media Val Tresinaro, Val Dorgola IT4030018, individuati ed aggiornati a seguito di atti regionali e ministeriali, tutti e tra dotati di Misure Specifiche di Conservazione e di Piani di Gestione.

RISPOSTA

Si ringrazia per le segnalazioni riferite agli artt. 16 e 18; si provvede a modificare l'art. 18 con la corretta denominazione del SIC/ZSC; inoltre si segnala che la perimetrazione del vincolo idrogeologico è riportata nella tavola 4 del PSC.

IRETI (prot. n. 2073 del 23/03/2020)

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere di fattibilità favorevole.

RISPOSTA

Si prende atto del parere.

SNAM (prot. n. 2064 del 23/03/2020)

Ciò detto, con particolare riferimento ai punti di interferenza tra le opere in oggetto e le ns. preesistenti condotte - segnalati al Vs. spettabile Ente con nota Snam Rete Gas Di-CEOR-C.RE-GRI prot. 7 del 22/01/2018 (allegata in copia alla presente) – è necessario tenere in debita considerazione, nell'eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, **quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"**, al punto 1.5, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Pertanto, qualora fosse necessario realizzare nuove opere all'interno delle fasce asservite delle nostre condotte e/o in vicinanza delle stesse, dovranno essere preventivamente interessati i ns. tecnici della competente unità territoriale Snam Rete Gas S.p.A. – Centro di Reggio Emilia (tel. 0522-558062) i quali saranno a Vs. completa disposizione per l'esame di eventuali progetti e, qualora di Vs. specifico interesse, previo appuntamento, per verificare in campo, come sopra specificato, l'esatta posizione delle ns. condotte, in riferimento ai Vs. progetti eventualmente presentati.

RISPOSTA

Si ringrazia delle segnalazioni.

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANADI BOLOGNA E LE PROVINCIE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA (prot. n. 1890 del 13/03/2020)**

[...]

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto di quanto contenuto nelle relazioni allegate circa la conformità delle modifiche introdotte nella variante specifica al PSC e RUE del Comune di Viano (RE), alla normativa paesaggistica vigente e la compatibilità delle medesime modifiche rispetto ai valori riconosciuti dal titolo;

questo Ufficio nulla osta alle modifiche riportate nella variante in quanto, conformi e coerenti con quanto stabilito nel PTCP di Reggio Emilia, trattasi di opere tali da non determinare variazioni sostanziali e rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Si precisa che, qualsiasi intervento da eseguire in prossimità del torrente Tresinaro e nello specifico ampliamento del perimetro dell'ambito APC(i) prot. 10173 del 24/11/2016, dovranno essere eseguite secondo le Linee Guida Regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna, DGR n° 1587/2015.

Per quanto riguarda gli aspetti di *tutela archeologica*, si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

RISPOSTA

Si prende atto del parere.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (prot.29456 del 7/07/2020)

Con la presente, sulla base della documentazione costitutiva delle 2 varianti e delle informazioni acquisite nel corso della conferenza di pianificazione, si conferma, come espresso in quella sede, che non vi sono rilievi per gli aspetti di competenza all'approvazione delle modifiche agli strumenti urbanistici in oggetto.

RISPOSTA

Si prende atto del parere.

ARPAE (prot.9538 del 23/11/2021)

vista la documentazione inerente lo studio di Sostenibilità Ambientale che accompagna il piano, non si evidenziano particolari criticità a seguito dell'attuazione delle variante al PSC e RUE, pertanto la scrivente esprime Parere Favorevole a condizione che:

- nella progettazione del comparto, ambito APC "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale" (Elettric 80 spa e Bema srl) la collocazione dei nuovi fabbricati produttivi sia essere progettata tenendo conto della presenza dei fabbricati residenziali posti Nord rispetto all'ambito stesso;

RISPOSTA


Si prende atto del parere e si provvede integrare la scheda normativa di PSC con la condizione posta nel parere pervenuto.

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI

«le informazioni ed i dati personali devono essere utilizzati solo per il mandato, rispettando il dovere di segreto come previsto dalla legge, nonché i divieti di divulgazione (comunicazione e diffusione) dei dati personali»

Osservazione n. 1


INDIRIZZO	Viale provinciale n.1 Data di presentazione: 14/03/2018 N. Protocollo: 1209077
<u>RICHIESTA</u>	Riclassificazione urbanistica dei terreni di proprietà localizzati nel Capoluogo in viale provinciale n.1, distinte catastalmente dal F.21, mappali 76, 77, 78, 79 (parte), da ambito di riqualificazione AR1.a ad ambito AS "Centri storici".
LOCALIZZAZIONE	Capoluogo Indirizzo: Viale provinciale n.1
FOGLIO/MAPPALE	F.21; mappale 76, 77, 78, 79 (parte)
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA	Ambiti urbani consolidati del Capoluogo e delle frazioni (art. 31)
<u>ISTRUTTORIA</u>	Premesso che il richiedente fa riferimento alla classificazione urbanistica (AR1.a) definita dal PSC previgente, le aree di proprietà sono attualmente classificate come <i>ambiti urbani consolidati del Capoluogo e delle frazioni (AC)</i> e disciplinati dall'art.31 del PSC. In considerazione della localizzazione delle aree oggetto di richiesta di modifica – aree non edificate ad uso verde privato, pertinenziali ad un edificio interno al perimetro di centro storico – si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, riclassificando nel RUE l'area di proprietà (già classificata nella Variante al PSC come AC), in <i>AC.v</i> " (art. 43, comma 14 RUE) " <i>Porzione di area destinata a verde privato pertinenziale degli edifici</i> ".
<u>RISULTATO</u>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE



Individuazione osservazione n.1

Osservazione n. 2

INDIRIZZO	Via Fagiola n.1 (VIANO)
	Data di presentazione: 15/01/2019 N. Protocollo: 0341
<u>RICHIESTA</u>	Fabbricato in ambito AVA Aree di valore naturale e ambientale ad uso deposito attrezzi che si intende trasformare ad uso residenziale, autonomo dal fabbricato principale. Chiede la specifica normativa che attesti la possibilità di trasformazione della superficie accessoria pertinenziale attualmente esistente, in superficie utile abitativa autonoma.
LOCALIZZAZIONE	Caldiano, lungo la via Fagiola
FOGLIO/MAPPALE	F.34, M.401
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA	AVA
<u>ISTRUTTORIA</u>	Premesso che si tratta di una osservazione NON PERTINENTE con i temi della Variante, la norma di PSC e di RUE non può essere modificata, nel rispetto della normativa sovraordinata relativa alle possibilità di recupero di edifici in territorio rurale. L'edificio, se legittimamente realizzato e se possiede le caratteristiche tipologiche per essere convertito in residenza come richiesto dalla normativa vigente, potrà essere oggetto di tale intervento. Si segnala che l'edificio in oggetto rientra nella fascia di rispetto dell'elettrodotto MT e che l'area di pertinenza rientra interamente nel sistema forestale boschivo a cui si applicano le disposizioni dell'art. 38 del PTCP.
<u>RISULTATO</u>	NON PERTINENTE





Individuazione osservazione n.2

Osservazione n. 3

INDIRIZZO	Via Ca' Bertacchi n.9/5 (VIANO) Data di presentazione: 21/01/2019 N. Protocollo: 491
<u>RICHIESTA</u>	Intervento residenziale su area di proprietà. Come contropartita, i richiedenti si rendono disponibili a realizzare gli interventi che l'Amministrazione riterrà opportuni.
LOCALIZZAZIONE	Ca' Bertacchi
FOGLIO/MAPPALE	F.4, M. 87
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA	Ambito AN1.i1
<u>ISTRUTTORIA</u>	Osservazione NON PERTINENTE con i temi della Variante. Si segnala tuttavia che l'intervento richiesto può essere eventualmente consentito previa variazione del PUA vigente. Entro il 20.12.2021 le proprietà interessate possono convenzionare il piano particolareggiato vigente, come stabilito dalla LR n.24/17.
<u>RISULTATO</u>	NON PERTINENTE

Note: l'ambito è stato inserito nel POC 2010; è stato presentato un piano urbanistico attuativo (approvato con del. C.C.n. 56 del 20/12/2011) ma non è stata sottoscritta la convenzione.




Individuazione osservazione n.3

Osservazione n. 4

Data di presentazione: 25/01/2019

N. Protocollo: 679

<u>RICHIESTA</u>	Intervento residenziale su area di proprietà, in territorio rurale
LOCALIZZAZIONE	
FOGLIO/MAPPALE	F.22, M. 128
CLASSIFICAZIONE URBANISTICA	ARPpe* Ambiti di tutela di insediamenti storici di rilievo paesaggistico (art. 51)
<u>ISTRUTTORIA</u>	Si tratta di una osservazione NON PERTINENTE con i contenuti della Variante al PSC e RUE. Nel merito, l'accoglimento della richiesta comporterebbe una modifica del PSC non ammessa dalla normativa sovraordinata e non condivisa dall'Amministrazione (si tratta di un'area in territorio rurale, lontana dal perimetro del territorio urbanizzato).
<u>RISULTATO</u>	NON PERTINENTE



Individuazione osservazione n.4

Osservazione n. 5

RICHIEDENTE:

FABIO CANELLI

INDIRIZZO

Via Fagiola n.4 (VIANO)

Data di presentazione: 21/01/2019

N. Protocollo: 481

RICHIESTA

Riperimetrazione dell'ambito AC includendo le aree di proprietà per consentire la realizzazione di un ampliamento necessario alla propria attività.

LOCALIZZAZIONE

Ca' dei Pazzi

FOGLIO/MAPPALE

F.39, M. 528

**CLASSIFICAZIONE
URBANISTICA**

ARPe Ambiti agricoli di pertinenza percettiva del paesaggio e degli insediamenti storici (art. 51)


ISTRUTTORIA

Si tratta di una osservazione NON PERTINENTE con i contenuti della Variante al PSC e RUE. Nel merito, l'accoglimento della richiesta comporterebbe una modifica del PSC non ammessa dalla normativa sovraordinata, e non condivisa dall'Amministrazione (si tratta di un'area lontana dal territorio urbanizzato e interamente inclusa nel rispetto stradale).

RISULTATO

NON PERTINENTE

Ulteriori Note: si confermano le risultanze della precedente istruttoria formulata all'istanza n. 19518 dal medesimo richiedente.



Individuazione osservazione n.5

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE D'UFFICIO
PRESENTATA DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

A – RELAZIONE GENERALE PSC

- Correzione di errori materiali e allineamento della relazione alle modifiche introdotte in conseguenza delle controdeduzioni

B1 – NORME PSC/RUE e SCHEDE NORMATIVE RELATIVE AGLI AMBITI

- Correzione di errori materiali e allineamento della relazione alle modifiche introdotte in conseguenza delle controdeduzioni;
- Scheda dei vincoli: viene inserito l'elenco degli esemplari candidati a piante monumentali (censimento Alberi, approvato con D.G.C. n.87 del 24-12-2015)
- Inserire l'uso *U5: Esercizi commerciali di vicinato* tra gli usi ammissibili negli *ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, di ampliamento di ambiti APC esistenti* – APC.P, in quanto compatibile con le caratteristica dell'ambito. L'uso u5 è già previsto per gli ambiti produttivi, totalmente o prevalentemente edificati - APC.E.

C1 – CARTOGRAFIA PSC

INTRODUZIONE NELLE CARTOGRAFIE DI RETTIFICHE, CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI E MODIFICHE NECESSARIE ALL'ALLINEAMENTO CON GLI ALTRI ELABORATI (RIFERIMENTI A SIGLE, ARTICOLI NORMATIVI, ECC.)

C2 – CARTOGRAFIA RUE

INTRODUZIONE NELLE CARTOGRAFIE DI RETTIFICHE, CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI E MODIFICHE NECESSARIE ALL'ALLINEAMENTO CON GLI ALTRI ELABORATI (RIFERIMENTI A SIGLE, ARTICOLI NORMATIVI, ECC.)

D – STRALCIO VARIANTE AMBITO APC.T1 A-B

L'Amministrazione ritiene che per gli interventi previsti dalla variante relativi all'ambito in oggetto siano necessari adeguati approfondimenti di natura urbanistica ed ambientale; poiché la rilevanza di tali procedimenti non consente di proseguire l'iter approvativo per tali aree, l'Amministrazione intende stralciarle dal procedimento in essere, attivando, qualora sussistano le condizioni, un nuovo procedimento ad hoc. In tal senso ha richiesto alla Provincia, con nota del Sindaco in data 24/06/2019, di soprassedere al rilascio del parere di competenza; pertanto i due ambiti proposti come APC.T1B e APC.T1A vengono riclassificati rispettivamente come APC.T1 e APC.E.

E – TAVOLA DEI VINCOLI

Nella Scheda dei Vincoli viene precisati che "il presente testo è da considerarsi come base di partenza ricognitiva per l'individuazione dei vincoli e delle limitazioni presenti sul territorio, restando in capo all'attuatore di ciascun intervento la responsabilità di verificare la completezza delle informazioni direttamente dalle fonti primarie citate".

Osservazione d'Ufficio integralmente accolta ai fini del perfezionamento degli elaborati del PSC nella sua stesura approvata.

ALLEGATO A

Art. 22bis. Rete ecologica di livello comunale (REC)

1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità, delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi, nonché della tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali del territorio.

2. Il PSC assume nella Tav. 2 la rete ecologica provinciale, in applicazione della direttiva di cui all'articolo 5, comma 4 delle norme del PTCP.

3. La Rete ecologica è lo strumento di pianificazione delle azioni volte a mantenere la funzionalità degli ecosistemi e la conservazione delle risorse naturali in quanto capitale Naturale di interesse pubblico con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione.

4. La Rete Ecologica comunale è costituita dai seguenti tematismi:

A) Elementi della rete natura 2000 (art.89 PTCP)

Siti di Importanza Comunitaria (A1)

B) Sistema provinciale delle aree protette (art.88 PTCP)

Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana – Terre di Matilde (C4)

C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto:

- Zone di tutela naturalistica (C3) (art.44 PTCP)
- Progetti di valorizzazione paesaggistico-ambientale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 11/10/2014 ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005)
- Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela – altre segnalazioni (C5) (art.5 PTCP)

D) Corridoi ecologici fluviali

- Corridoi fluviali primari (D1) (artt. 65, 40, 41 PTCP)
- Corridoi fluviali secondari (D2) (art.41 PTCP)

F) Sistemi della connettività ecologica collinare-montana

- Capisaldi collinari-montani (F1)
- Connessioni primarie in ambito collinare-montano (F2)

I) Aree funzionali diffuse

- Sistema forestale boschivo (I1) (art.38 PTCP)

5. Il PSC, nell'assumere le strategie definite per la Rete Ecologica Provinciale, definisce i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della stessa:

- mantenere e potenziare la funzionalità ecologica degli elementi naturali che la caratterizzano attraverso il rafforzamento degli habitat e delle biocenosi presenti;

- salvaguardare e potenziare la connettività faunistica contenendo il consumo di suolo e limitando le trasformazioni urbanistiche in ambito extraurbano che possono costituire una barriera distributiva per la fauna terrestre;
- intervenire attivamente per ridurre la frammentazione ecologica attraverso il recupero di habitat esistenti e l'implementazione di biocenosi potenziali al fine di creare una rete diffusa su tutto il territorio comunale;
- incentivare la biodiversità degli elementi che costituiscono la rete ecologica utilizzando rigorosamente specie appartenenti alla flora autoctona;
- evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti;
- limitare negli interventi di edificazione l'impermeabilizzazione dei suoli;
- salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività del paesaggio degli elementi della Rete;
- salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
- Conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, nonché le residue discontinuità fra aree urbane;

6. La promozione del miglioramento funzionale della rete ecologica è effettuata nel territorio comunale attraverso le seguenti azioni:

- a) incentivazione alla riqualificazione e all'ampliamento, lungo il reticolo idrografico secondario, della fascia ripariale presente o potenziale, limitando la trasformazione e l'impermeabilizzazione del suolo;
- b) divieto, lungo il reticolo idrografico secondario, di qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire la connettività ecologica;
- c) divieto di qualsiasi tipo di scarico se non adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente e della qualità delle acque del corpo idrico ricettore;
- d) ricostituzione degli elementi vegetazionali lineari (siepi e filari).

7. Gli elementi della rete ecologica rappresentano i luoghi preferenziali dove istituire aree di riequilibrio Ecologico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 6/2005.

ALLEGATO B

Art.7bis. Valutazione del rischio sismico e adempimenti relativi

1. In riferimento agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del Dip. Prot. Civ. e Conf. Delle Regioni e Province Autonome, D.G.R.ER 2193_2015 sono state individuate e delimitate le zone a comportamento equivalente in occasione di sollecitazione sismica, nelle quali sono da effettuarsi approfondimenti di indagini ed analisi per la microzonazione sismica ed i livelli di approfondimento che competono alle condizioni di pericolosità di detti ambiti.

2. La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS; tavola dei Vincoli 6)”, approfondisce le analisi delle condizioni locali delle porzioni di territorio urbanizzato o suscettibili di trasformazione urbanistiche, al fine di classificare tali aree suddividendole in:

- Zone stabili

- Zone suscettibili di amplificazione locali

- Zone di attenzione (zone suscettibili di instabilità)

- Zone stabili: appartengono a questa classe tutte le aree nelle quali i tipi litologici presenti e le loro condizioni stratigrafiche, di fratturazione, morfologia subpianeggiante con acclività minore di 15°, tipi e spessori delle coperture / roccia detensionata, indicano caratteristiche di insieme che denotano grado molto basso – assenza ed in pratica trascurabilità dei possibili effetti di amplificazione locale, zona S di legenda.

- Zone suscettibili di amplificazione locali: appartengono a tale categoria tutte le aree con caratteristiche stratigrafiche, morfologiche locali, variazioni stratigrafiche laterali di scarsa rilevanza, in presenza di substrato affiorante e coperture tali da indurre effetti locali, zone da 2001 a 2015, secondo quanto indicato dai testi di riferimento indicati in premessa, in particolare dall'allegato 1 della DGR 2193_2015. A detta classe appartengono zone stabili caratterizzate da acclività maggiore di 15° (zona 2004).

- Zone di attenzione: porzioni di territorio nelle quali oltre ai fenomeni di amplificazione sono attese deformazioni permanenti dei terreni. Appartengono a suddetta categoria i depositi di frana attiva o quiescente (ZA). Ai fini delle analisi di microzonazione sismica, in tali zone lo strumento urbanistico comunale dovrà richiedere di approfondimenti di terzo livello.

3. Le delimitazioni delle zone, esposte nella **MOPS e riportate nella tavola dei Vincoli (tav.6)**, in linea generale, sono così articolate:

ZONE STABILI:

Aree in cui non sono attesi effetti locali;

zone S1 e S2;

Studi richiesti: indagini per caratterizzare Vs; in caso Vs > 800m/s, nessuna ulteriore indagine;

in caso $V_{s30} < 800$ m/s, valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche;

Microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, secondo livello di approfondimento nel secondo caso.

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

Aree con substrato subaffiorante con $V_s < 800$ m/sec:

zone 2001-2002-2003;

Effetti attesi: amplificazione per effetti della stratigrafica;

Studi richiesti: Valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologico stratigrafiche;

Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento;

Aree stabili con topografia acclive e con presenza di depositi eluvio colluviali ed eolici;

zone 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2012 – 2013;

Effetti attesi: amplificazione stratigrafica e topografica, cedimenti, densificazione, spostamenti;

Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle caratteristiche litologiche, stratigrafiche ed, eventualmente, topografiche; in presenza di strati compressibili stima dei cedimenti, densificazione;

Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento per verifica dell'amplificazione litostratigrafica, al riscontro di strati compressibili terzo livello di approfondimento per stima dei cedimenti, densificazione.

Aree con presenza di depositi alluvionali:

zone 2008 – 2009 – 2010 – 2011;

Effetti attesi: amplificazione per effetti litologico stratigrafici, cedimenti per densificazione, addensamento di sottili strati limoso sabbiosi;

Studi richiesti: valutazione amplificazione, stima dei cedimenti addensamento in presenza di materiali a caratteristiche geotecniche scadenti;

Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento in assenza di strati sabbiosi scarsamente addensati; in presenza di questi ultimi terzo livello di approfondimento per stima cedimenti – addensamento.

Aree con presenza di depositi di salsa:

zone 2014 – 2015;

Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, cedimenti, densificazione, spostamenti;

Studi richiesti: valutazione amplificazione, stima dei cedimenti e addensamento di materiali poco consistenti.

Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento per amplificazione stratigrafica e stima cedimenti – addensamento.

Aree suscettibili di amplificazione per effetti della topografia (versanti con acclività >15°);

Effetti attesi: amplificazione stratigrafica e per effetti della topografia, instabilità dei versanti;

Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione topografico e indagini per caratterizzare Vs; in caso Vs30 > 800 m/s è richiesta la sola valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche topografiche (come classe 1); in caso Vs30 < 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto sia alle caratteristiche litologiche che a quelle topografiche.

Microzonazione sismica: come nei casi precedenti in funzione del tipo di roccia o depositi presenti, valutazione del coefficiente di amplificazione per effetti della topografia.

ZONE DI ATTENZIONE (ZA)

Aree potenzialmente instabili e non stabili con presenza di corpi di frana:

zone ZAFR

Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità dei versanti;

Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche, valutazione del grado di stabilità del versante con metodo pseudostatico o dinamico;

Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento.

4. Nelle aree di cui alle classi suddette prossime ai bordi superiori di scarpate o poste a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia secondo quanto previsto al punto 2.5, linee guida ICMS parte II volume 1, o a quanto previsto a punto A2.2 dell'allegato A2 del DGR 2193_2015.
5. Nelle classi stabili (S1 – S2), nel caso che, durante le indagini di campagna, risultino valori di velocità delle onde sismiche di taglio inferiori a Vs30<800 m/s, in fase di pianificazione comunale dovranno prioritariamente essere determinati gli spessori delle coperture e la profondità del substrato. Nel caso in cui lo spessore della copertura o la profondità del substrato sia uguale o superiore a 3 m è richiesta la valutazione dell'amplificazione sismica. In questo caso, se l'unità litotecnica di copertura è orizzontale e con spessore costante, per la microzonazione sismica è sufficiente il secondo livello di approfondimento; nel caso in cui lo spessore delle coperture non sia orizzontale o sia a pronunciato grado di variabilità laterale, per la microzonazione sismica è richiesto il terzo livello di approfondimento.

6. Il terzo livello di approfondimento è comunque richiesto nelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.